

Art. 8.

1. Al fine di assicurare, nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa, l'urgente ed indifferibile completamento e sviluppo delle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi stessi, in particolare della rete radar nazionale, e della rete nazionale dei centri funzionali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso i diversi centri di competenza nazionali, il Dipartimento della protezione civile e le regioni sono autorizzati ad avvalersi delle procedure e delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6.

2. Le regioni garantiscono, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti di cui al comma 1 e, ove necessario, procedono alla tempestiva attivazione del centro funzionale regionale entro la cessazione dello stato di emergenza, a pena di decadenza dal contributo percepito ai sensi dell'art. 9, comma 3.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni sono autorizzate al rafforzamento, ovvero a porre in essere ogni azione volta all'attivazione del centro funzionale regionale per i diversi settori di rischio, della Sala operativa integrata regionale di protezione civile, nonché delle infrastrutture agli stessi collegate, con oneri anche a carico delle risorse del Fondo regionale di protezione civile, nonché dei singoli bilanci regionali.

4. Al personale impiegato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, coinvolto nella funzionalità e nell'operatività del Sistema di allertamento nazionale e del Centro di coordinamento nazionale denominato «Sistema», si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 della ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2008, n. 3721.

5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, con le procedure e le deroghe individuate dagli articoli 5 e 6, coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonché alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati, ed il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono per le finalità predette le competenti amministrazioni pubbliche.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, promuove l'immediata applicazione dello stralcio funzionale del P.S.5 del Piano di bacino del fiume Tevere relativo al tratto metropolitano del fiume ed al regolamento in tale tratto della navigazione e dello stazionamento di installazioni galleggianti, proponendone le necessarie modifiche.

7. Gli interventi e le attività di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità e, ove del caso, costituiscono varianti ai piani urbanistici.